

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 16 febbraio 2016, n. 3
“BIOCHEMTEX ITALIA SpA” – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio di installazione di fabbricazione di prodotti chimici, codice IPPC 4.1.a) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi. Conclusione ed archiviazione del procedimento per incompetenza.

L’anno **2016** addì **16** del mese di **febbraio** in Modugno (Ba), presso la Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
- **Vista** la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato affidato l’incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- il Decreto Ministeriale 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17";
- l'articolo 23 della L.R. 18/12 in materia di "Progetti finanziati con fondi strutturali"

Vista la relazione dell'Ufficio, così formulata:

Relazione dell'Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, la proposta riguarda l'esercizio di una nuova installazione da realizzare nel Comune di Modugno per la fabbricazione di prodotti chimici organici a partire dalla lignina.

Il procedimento amministrativo è così sinteticamente ricostruito:

1. in data 10 ottobre 2014 veniva acquisita al prot. 3946 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti l'istanza di autorizzazione integrata ambientale per una nuova installazione inquadrata all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
2. con nota prot 4189 del 29 ottobre 2014, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva al proponente i seguenti chiarimenti testualmente riportati: *"al fine di verificare l'applicabilità dell'articolo 23 della Legge Regionale 18/12 che stabilisce la competenza AIA e VIA della Regione Puglia per progetti finanziati con fondi strutturali, ha acquisito per le vie brevi dall'Autorità Ambientale la relazione di sostenibilità ambientale associata alla richiesta di finanziamento. Dalla lettura congiunta della suddetta relazione di sostenibilità ambientale e della relazione tecnica presentata in sede di istanza AIA, emerge un evidente divergenza di dati numerici con riferimento al consumo previsto di materie prime. Si chiede, quindi, di fornire con urgenza i necessari chiarimenti anche alla luce dell'applicabilità della disciplina VIA all'intervento in esame. Pertanto, in attesa di acquisire i chiarimenti richiesti, non*

si dispone di un quadro preciso per valutare la procedibilità dell'istanza."

3. In data 12 novembre 2014 veniva acquisita al prot. 4440 la nuova documentazione tecnica ad integrale sostituzione di quanto acquisito in data 10 ottobre 2014 con contestuali chiarimenti riferiti al calcolo delle materie prime in ingresso e relazione con la disciplina VIA;
4. In data 19 novembre 2014 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 4606, chiedeva al Servizio Regionale Ecologia e all'Autorità Regionale Ambientale un parere relativamente a:
 - Applicabilità dell'articolo 23 della Legge Regionale 18/12 che stabilisce la competenza AIA e VIA della Regione Puglia per progetti finanziati con fondi strutturali;
 - Eventuale assoggettamento della proposta progettuale alla disciplina VIA in funzione delle caratteristiche dimensionali (con particolare riferimento alle quantità di materie prime indicate).
5. In data 19 novembre 2014 veniva acquisita al prot. 5141 la nota del Servizio Ecologia – Ufficio Via e Vinca di riscontro alla richiesta di parere, prot. 4606 del 19.11.2014, con cui veniva testualmente indicato *"La valutazione in merito all'applicabilità della normativa VIA sulla istanza presentata dal proponente in oggetto è stata valutata dall'Autorità Ambientale già nel 2012 e gli esiti sono stati resi in allegato alla nota prot. 8502 del 18.10.2012. Ovviamente, la valutazione è stata espletata con riferimento alla documentazione allora prodotta. Se pertanto non sono state apportate modifiche alla proposta presentata si conferma la valutazione già resa"*
6. In data 10 marzo 2015 la società BIOCHEMTEX trasmetteva la nota, acquisita al prot. 928, con cui l'Autorità Ambientale comunicava a PugliaSviluppo e Servizio Competitività della Regione Puglia che *"Il 15.01.2015, con nota prot. n. 195/BA, PugliaSviluppo ha trasmesso una nota di precisazioni relative al progetto di variante presentato dall'impresa Biochemtex SpA (già Chemtex italia SpA) presentata dal proponente l'investimento. Prendendo atto di quanto dichiarato dall'istante in tali precisazioni in merito al progetto di variante si ritiene di poter confermare in toto le valutazioni già espresse nella scheda di Sostenibilità Ambientale trasmessa con nota prot. n. 8502 del 18.10.2012, che ad ogni buon conto si allega alla presente"*
7. L'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, con nota prot. 1161 del 26 marzo 2015, a seguito della precedente corrispondenza intercorsa ed in ragione di avviare il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale chiedeva all'Autorità competente VIA di confermare l'esclusione dell'intervento dagli obblighi previsti dalla disciplina VIA (verifica di assoggettabilità a VIA o valutazione di impatto ambientale);
8. L'ufficio VIA e VINCA del Servizio Regionale Ecologia, con nota prot. 6151 del 6 maggio 2015, riscontrava la richiesta di cui al precedente punto rappresentando che *"con nota prot. 1451 del 4.2.2015 si confermava l'esclusione della procedura di assoggettamento a VIA della proposta in oggetto a valle delle valutazioni delle modifiche progettuali comunicate da PugliaSviluppo con nota prot. 1957BA del 15.01.2015 e allegate precisazioni del proponente, anche queste allegate alla presente per completezza di informazione"*
9. L'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce dei chiarimenti resi in ordine alla competenza regionale in forza dell'articolo 23 della Legge Regionale 18/12 ed alla esclusione dell'iniziativa dalla disciplina VIA, con nota prot. 1961 del 18 maggio 2015, comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e smi fornendo le informazioni previste dagli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e smi;
10. L'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale disponeva, in data 25 maggio 2015, la pubblicazione sul

Portale Ambientale della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e smi e nei successivi 30 giorni non pervenivano osservazioni;

11. La Città Metropolitana di Bari, con nota prot. PG 007871 del 11/06/2015 ed acquisita al prot. 2376 del 12/06/2015, esprimeva l'avviso di estendere all'Autorità di Bacino il novero degli Enti interessati dalla procedura per l'acquisizione di tutti i necessari apporti istruttori;
12. L'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, con nota prot. 3729 del 15/09/2015, convocava la prima seduta di conferenza di servizi per il giorno 29 settembre 2015 con contestuale invito alla società proponente a trasmettere l'istanza di AIA, corredata di tutta la documentazione tecnica, anche all'Autorità di Bacino per la Puglia;
13. In data 29 settembre 2015 si teneva la prima seduta di Conferenza di Servizi durante la quale, a seguito di ricostruzione delle attività svolte dall'ufficio propedeuticamente all'avvio del procedimento, l'Ufficio AIA dichiarava il possibile inquadramento dell'installazione come "installazione per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi processi" per la quale ai sensi dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi non vi è assoggettamento al Titolo III-bis concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Comune di Modugno, nel riservarsi ogni valutazione in merito alla non assoggettabilità dell'impianto proposto dalla BIOCHEMTEX ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ribadiva il parere negativo già espresso in forma scritta in data 24 settembre 2015 al quale integralmente si riportava. Quindi, la Conferenza di Servizi stabiliva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla qualifica della proposta e del conseguente regime autorizzativo entro un termine di 20 giorni. Si concordava, pertanto, di fissare la successiva Conferenza di Servizi al giorno 27 ottobre 2015 alle ore 10,30 presso gli uffici dell'Assessorato Regionale all'Ambiente;
14. In data 27 ottobre 2015 si teneva la seconda seduta di conferenza di servizi durante la quale, in apertura, il Presidente riferiva ai partecipanti che erano pervenuti i seguenti documenti:
 - Relazione redatta dalla BIOCHEMTEX, con nome "2015_10_27_AIA GLOBALE rev. 13.pdf", pervenuta a mezzo pec in data 27 ottobre 2015 ed acquisita al prot. 4433 del 27/10/2015;
 - Nota del Comune di Modugno relativa al procedimento, trasmessa via pec in data 22 ottobre 2015 ed acquisita al prot. 4436 del 27/10/2015.Dopo ampia discussione, i rappresentanti della BIOCHEMTEX e del Comune di Modugno si rimettevano alle osservazioni già riportate nei richiamati documenti. Il dott. Caputo, a giudizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Bari, riferiva che il progetto era assoggettabile ad AIA ritenendolo un impianto industriale a tutti gli effetti anche se di nuova concezione e si riservava di esprimere le proprie osservazioni in merito alle note che erano state prodotte dal Comune e dalla società proponente. La Regione Puglia invitava, quindi, tutti i partecipanti e gli altri enti convocati ad esprimere eventuali ulteriori osservazioni alla luce delle integrazioni pervenute, concedendo un termine di 20 giorni ed anticipando che l'Ufficio AIA avrebbe assunto conseguentemente le decisioni utili al prosieguo/archiviazione del procedimento;
15. In data 03 novembre 2015 veniva acquisita al prot. 4606 la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il parere di conformità di cui all'allegato Mod. P4 prot. n. 19353 del 08/10/2014 da intendersi quale determinazione di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2015;
16. In data 19 novembre 2015 perveniva la nota dell'ASLBA prot. 213119/UOR09 del 16/11/2015, registrata al prot. 4884, con cui si confermava il parere espresso in sede di conferenza dei Servizi del 27 ottobre 2015;
17. Il giorno 19 novembre 2015 veniva acquisita al prot. 4892 la relazione del Comune di Modugno (prot. 56040

del 17/11/2015) con le relative ulteriori osservazioni dell'Ente alla luce delle integrazioni intervenute;

18. In data 30 novembre 2015, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2121 prendeva atto della rinuncia alle agevolazioni concesse provvisoriamente all'impresa Biochemtex SpA con atto dirigenziale n. 2144 del 23 novembre 2012 adottato in esecuzione del progetto definitivo approvato con DGR n. 2263 del 13.11.2012.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- il procedimento amministrativo riguarda la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per una nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici, attività IPPC 4.1.a) di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, da realizzare in territorio di Modugno;
- con la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale" è stata stabilita la competenza degli enti provinciali all'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, relativamente a tutte le attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2, 5.3 e 5.4 che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 e dall'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24
- il procedimento amministrativo, sopra descritto in termini di sequenza temporale delle principali fasi, è stato avviato dalla Regione Puglia sul presupposto della competenza regionale per effetto dell'articolo 23 della Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 18 in considerazione della concessione di aiuto al programma di investimento promosso da Grandi Imprese attraverso Contratti di Programma Regionali;
- a seguito della rinuncia alle agevolazioni concesse provvisoriamente all'impresa Biochemtex SpA, nei termini previsti dalla richiamata DGR 2121 del 30/11/2015, viene a decadere il presupposto della competenza regionale AIA per l'attività proposta dalla BIOCHEMTEX ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 18 secondo cui *"Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali."*;
- indipendentemente, quindi, dalla verifica dell'effettivo assoggettamento dell'iniziativa proposta al regime AIA di cui al Titolo III-bis della parte seconda al Testo Unico Ambientale, la Regione Puglia non assume più la qualifica di Autorità Competente per effetto del combinato disposto della Legge Regionale 17/2007 e s.m.i e della Legge Regionale 3/2014.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di concludere ed archiviare per incompetenza il procedimento, avviato con nota prot. 1961 del 18 maggio 2015, a seguito di istanza presentata dalla BIOCHEMTEX SpA per l'esercizio di nuova installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici di cui all'attività 4.1.a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi nel Comune di Modugno (BA).

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Rischio Industriale, alla ditta Biochemtex SpA con sede legale a Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11

di dare evidenza del presente provvedimento al Comune di Modugno, alla Città Metropolitana di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Generale, all'ARPA Puglia DAP Bari, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, alla Sezione Ecologia, alla Direzione del Dipartimento Regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio e al Comando Provinciale dei VVF.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.P.G.R n° 443/2015:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) del Servizio
Dott. Giuseppe MAESTRI